

COMITATO INTERCOMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RESISTENZA DEL MONTOSO - ETS

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DENOMINAZIONE – SEDE – FINALITA' – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Art. 1

1. Il Comitato Intercomunale per la Valorizzazione della Resistenza del Montoso costituito nell'anno 1993 con l'originale denominazione di "Comitato Intercomunale per la Valorizzazione del Patrimonio della Resistenza" è persona giuridica ed ha sede presso il Comune di Bagnolo Piemonte – Piazza Divisione Alpina Cuneense n. 5.
2. Il Comitato Intercomunale ha origine per iniziativa dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Cavour, Bibiana, Luserna San Giovanni, Villafranca Piemonte, Bricherasio e della Associazione Nazionale Partigiani d'Italia comitato provinciale di Cuneo e di Torino, i quali con propria deliberazione hanno approvato lo Statuto sociale.
3. Nella denominazione ufficiale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia è denominato COMITATO INTERCOMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RESISTENZA DEL MONTOSO – ETS, con iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed indicazione di detti estremi in ogni atto, corrispondenza e comunicazione verso terzi.

Art. 2

1. Il Comitato Intercomunale per la Valorizzazione della Resistenza del Montoso è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri membri e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il coinvolgimento della persona. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, il Comitato Intercomunale si prefigge in particolare:
 - a) di promuovere, divulgare, diffondere i valori morali e culturali della Resistenza, della Lotta di Liberazione, dell'Internamento e della Deportazione in tutte le loro espressioni, con particolare riferimento alla zona del Montoso e dei comuni componenti e tutte le attività che possono concorrere alla salvaguardia di tale patrimonio con ogni mezzo consentito;

- b) la divulgazione della conoscenza dei fondamenti della storia della Resistenza di carattere locale e nazionale, anche mediante iniziative a carattere didattico;
 - c) la sensibilizzazione della promozione dei rapporti umani attraverso l'educazione alla socialità, alla buona comunicazione o alla non violenza per una cultura basata sulla tolleranza e la pace tra i popoli;
 - d) la sollecitazione dell'educazione civica e ambientale per promuovere la consapevolezza dell'appartenenza dell'essere umano alla terra e all'universo e contribuire a un impiego razionale ed efficiente delle risorse naturali disponibili, per il superamento degli squilibri economici sociali, la riduzione degli agenti inquinanti anche agevolando la transizione verso forme di turismo responsabile;
2. A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri componenti, dei cittadini in generale e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente statuto, in forma di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.
3. Il Comitato Intercomunale non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

Art. 3

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Comitato Intercomunale esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:
- a) organizzazione e gestione di attività culturali di particolare interesse sociale rivolte alla valorizzazione del sacrificio dei Caduti della Guerra di Liberazione e a mantenere vivo ed imperituro il loro ricordo;
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - c) organizzazione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
2. Queste, saranno realizzate attraverso:
- a) organizzazione della manifestazione commemorativa della Resistenza da tenersi a Montoso la seconda domenica di luglio di ogni anno;
 - b) cura e mantenimento del Monumento ai Caduti del Montoso e del Faro, in considerazione dell'alto scopo umano, sociale e patriottico, per i quali sono stati eretti con l'intervento di Enti Pubblici, associazioni e privati;
 - c) cooperazione con gli Enti pubblici e privati interessati al fine di provvedere al doveroso decoro dei Caduti della Guerra di Liberazione, concorrendo inoltre alla cura ed alla manutenzione di lapidi, cippi ed opere monumentali ad essi dedicate;
 - d) la promozione e lo studio dei valori della Resistenza, da realizzarsi attraverso la proposta di convegni, conferenze, mostre, visite con itinerari a tema, attività didattiche, momenti di

interscambio culturale, incluse attività anche editoriali mediante pubblicazione di testi e la realizzazione di un progetto di divulgazione tra le giovani generazioni e gli studenti di ogni ordine e grado volto a tramandare i valori della Libertà e della Democrazia temi fondativi contemplati nella Costituzione nata dalla Resistenza;

e) la raccolta e catalogazione di materiale storico volto alla creazione di un archivio per la conservazione della memoria di quanti presero parte alla Resistenza ed all'allestimento di un Museo atto ad accogliere tale patrimonio;

3. Le attività di cui al presente articolo costituiscono le ragioni sociali e morali del Comitato Intercomunale, impegnando gli organi sociali alla loro realizzazione.

CAPO II

COMPONENTI

Art. 4

1. Sono componenti effettivi del Comitato Intercomunale gli Enti e le istituzioni pubbliche che con delibera del proprio Consiglio abbiano approvato ed adottato il presente Statuto, nonché versino la propria quota di adesione.

Art. 5

1. Sono componenti onorari del Comitato Intercomunale le associazioni ed organizzazioni private che con delibera del proprio Consiglio abbiano adottato il presente Statuto. Essi non sono tenuti al versamento della quota di adesione ed hanno facoltà consultiva e propositiva.

Art. 6

1. È dovere di ogni componente:

- a) osservare le disposizioni dello Statuto e le deliberazioni del Comitato Intercomunale;
- b) cooperare lealmente per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2;
- c) attivarsi affinché i principi legati alla Guerra di Liberazione divengano elementi essenziali nella conduzione della propria attività amministrativa e sociale;
- d) fornire aiuto ed appoggio a tutti coloro che si impegnano alla salvaguardia dei valori di Libertà e Democrazia che sono stati fondamento della Resistenza.

Art. 7

1. Gli aspiranti componenti di cui agli artt. 4 e 5 devono presentare apposita domanda al Comitato Intercomunale per l'approvazione dell'adesione. È stilato un apposito elenco dei componenti effettivi (allegato A) e dei componenti onorari (allegato B).

2. Gli elenchi dei componenti effettivi e dei componenti onorari sono allegati al presente Statuto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B"; il Comitato esecutivo cura il tempestivo aggiornamento degli elenchi predetti.

3. La qualità di componente si perde per cancellazione, da farsi con delibera di Assemblea.

4. Le modalità di adesione e cancellazione sono demandate ad apposita regolamentazione e modulistica predisposte dall'Assemblea.

CAPO III

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Art. 8

1. Il patrimonio del Comitato Intercomunale è costituito da beni mobili e immobili di proprietà dello stesso, compresi potenziali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate da destinarsi allo svolgimento dell'attività statutaria ed al perseguimento delle finalità sociali.

2. Il Comitato Intercomunale finanzia la propria attività con:

- a) la quota di adesione dei componenti effettivi, deliberata dall'Assemblea;
- b) contributi dello Stato, della Regione e di Enti pubblici e privati;
- c) elargizioni, lasciti e donazioni.

Art. 9

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. In conformità alle vigenti disposizioni di Legge sono da redigere: il Bilancio di previsione, il Rendiconto di gestione e la relazione che illustri l'andamento economico e finanziario.

3. È assicurata dal Comitato Esecutivo la precisa tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali.

4. I servizi di cassa sono assegnati ad un istituto di credito bancario o al servizio postale.

CAPO IV

ORGANI E CARICHE SOCIALI

Art. 10

1. Sono organi del Comitato Intercomunale per la Valorizzazione della Resistenza del Montoso:

- a) l'Assemblea;

- b) il Comitato Esecutivo
- c) il Presidente.

Art. 11

1. L'assemblea è costituita da un rappresentante delegato di ogni singolo componente effettivo in carica e sono di sua competenza:

- a) la ratifica dei delegati;
- b) l'approvazione del Bilancio di previsione e del Rendiconto di gestione;
- c) l'approvazione delle proposte di modifica allo Statuto;
- d) la determinazione della quota di adesione, nonché la regolamentazione delle risorse di cui all'art. 8;
- e) l'indicazione dell'indirizzo generale della vita sociale per il conseguimento dei fini e degli scopi previsti dall'art. 2
- f) ratifica i provvedimenti straordinari d'urgenza del Comitato esecutivo
- g) la regolamentazione delle modalità di adesione e cancellazione al Comitato Intercomunale
- h) la cancellazione dei componenti
- i) l'elezione dei due Vice Presidenti;
- j) la nomina del Tesoriere;
- k) la nomina del Segretario;
- l) lo scioglimento del Comitato Intercomunale.

2. Tutti i componenti del Comitato Intercomunale sono responsabili, in solido, dell'esecuzione dell'attività sociale nel rispetto delle leggi e dei Regolamenti dello Stato

Art. 12

1. L'Assemblea si riunisce due volte l'anno con convocazione ordinaria, nonché su convocazione straordinaria del Presidente, del Comitato esecutivo, ovvero quando ne facciano richiesta la metà dei componenti effettivi in carica.

2. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza semplice dei componenti effettivi e delibera a maggioranza dei componenti effettivi presenti; le deliberazioni relative alle lettere g), h), i) del precedente art. 11 sono assunte a maggioranza dei componenti effettivi in carica.

3. Alle riunioni dell'Assemblea possono prendere parte i componenti onorari al fine di supportare l'attività del Comitato Intercomunale e coordinare la missione sociale.

4. L'Assemblea ha durata di cinque anni in corrispondenza del mandato dell'amministrazione del Comune di Bagnolo Piemonte. Essa resta in carica per l'ordinaria ed indifferibile amministrazione fino al nuovo insediamento.

Art. 13

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere. Provvede alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, adottando provvedimenti straordinari salvo ratifica della stessa.
2. Il Comitato Esecutivo predispose il Bilancio di previsione ed il Rendiconto di gestione, nonché tutte le specifiche attività di competenza dell'Assemblea; è competente per tutti gli atti non attribuiti dalla legge o dal presente statuto ad altri organi.
3. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta se ne rilevi la necessità; è collegio perfetto e delibera a maggioranza dei componenti.

Art. 14

1. Il Presidente del Comitato Intercomunale è il Sindaco pro tempore del Comune di Bagnolo Piemonte. Egli ha la rappresentanza legale del Comitato Intercomunale, nonché:
 - a) presiede l'Assemblea;
 - b) presiede il Comitato Esecutivo ed attribuisce ad un Vice Presidente le funzioni vicarie;
 - c) in caso di urgenza emana atti di competenza del Comitato esecutivo, salvo successiva ratifica da parte dello stesso;
 - d) vigila sull'andamento sociale e amministrativo del Comitato esecutivo;
 - e) rappresenta personalmente il Comitato Intercomunale presso Enti ed Associazioni;
 - f) rappresenta il Comitato Intercomunale in qualsiasi causa, dando comunicazione al comitato esecutivo di ogni provvedimento.

Art. 15

1. I due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere sono eletti dall'Assemblea. Possono accedere a tale carica i rappresentanti dei membri effettivi ed onorari. Le funzioni di Segretario possono essere anche attribuite ad un dipendente del Comune di Bagnolo Piemonte.

Art. 16

1. Sono di competenza, in modo congiunto o disgiunto, del Segretario e del Tesoriere:
 - a) i servizi di segreteria, di cassa e di economato;
 - b) la tenuta della contabilità e della relativa documentazione;
 - c) la redazione dei verbali;
 - d) la corretta gestione di ogni specifica determinazione dell'Assemblea o del Comitato Esecutivo.

Art. 17

1. Per le funzioni di controllo e di revisione legale dei conti del Comitato Intercomunale è nominato un apposito organo in conformità alla normativa vigente. Tale organo deve dare parere di regolarità dopo aver sovrinteso alla compilazione delle scritture contabili.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18

1. Lo Statuto sociale può essere modificato dall'Assemblea a maggioranza qualificata (due terzi dei componenti effettivi in carica). Le modifiche devono essere ispirate all'art. 2 del presente Statuto e conformi alle Leggi dello Stato.

2. Ogni modifica di Statuto entrerà in vigore non appena tutti i componenti effettivi avranno approvato la stessa con deliberazione del proprio Consiglio.

Art. 19

1. Lo scioglimento del Comitato Intercomunale può essere deliberato a maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti effettivi in carica allorquando si determinino condizioni di improcrastinabile mantenimento in essere dello stesso.

2. Per qualsiasi causa di scioglimento il patrimonio del Comitato Intercomunale è devoluto in favore di fondazioni del Terzo Settore.

Art. 20

1. L'approvazione del presente Statuto da parte dei componenti effettivi, la successiva approvazione di cui al precedente art. 18, comma 2 e la trascrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore comportano l'immediata abrogazione del previgente Statuto del 1993.

2. Il Comitato Esecutivo è autorizzato ad emanare disposizioni di natura transitoria atte a conformare la preesistente organizzazione del Comitato Intercomunale con il nuovo Statuto sociale.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono, salva effettiva applicazione, le disposizioni di Legge in vigore